

(N. 2334)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1952 (V. Stampato N. 1537)

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 MAGGIO 1952

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dai due commi seguenti:

«La decadenza dal diritto a pensione dell'agente dimissionario induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

«Alla moglie ed ai figli minori dell'agente che abbia perduto il diritto alla pensione a seguito della destituzione compete un tratta-

mento di quiescenza analogo a quello stabilito dalle disposizioni in vigore per la vedova e gli orfani minorenni degli agenti, da liquidarsi sulla base della pensione diretta prevista dal secondo comma ».

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono

riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto, e questa abbia espresso parere favorevole e, purchè, ove trattisi di condannati, essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.

«La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta si sia pronunciata favorevolmente.

«La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è sostituito dal seguente:

«In caso di morte dell'agente revocato, la pensione da concedersi alla vedova e agli orfani minori sarà commisurata alla pensione liquidata al marito nella misura ridotta di cui al precedente comma ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.